

Oggetto: CANCELLAZIONE D'UFFICIO DELLE IMPRESE INDIVIDUALI NON PIÙ OPERATIVE AI SENSI DELL'ART. 2 DEL DPR 247/2004

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

DR. MARIO DEL SECCO

- Visto l'art. 4, comma 2 del Decreto legislativo 30/3/2001, n. 165;
- Richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 14/2022, adottata nella seduta del 04.02.2022, con la quale sono state definite le Aree Dirigenziali dell'Ente con relativa assegnazione delle posizioni dirigenziali;
- Vista la delibera della Giunta Camerale n. 3 del 09.02.2022 con la quale è stato nominato Conservatore del Registro Imprese di Arezzo Siena il Dr. Mario Del Secco, con decorrenza 01.03.2022;
- visto gli art. 2188 e seguenti del codice civile recanti la disciplina del Registro delle Imprese;
- vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e, in particolare, l'art. 8 che disciplina il Registro delle Imprese e il relativo regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
- vista la legge 24 novembre 2000 n. 340 recante disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione dei procedimenti amministrativi;
- vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Visto l'art. 2 del D.P.R. 23 luglio 2004 n.247 che dispone l'avvio della procedura di cancellazione dal Registro delle Imprese nei confronti delle imprese individuali per le quali l'Ufficio abbia rilevato **una** delle seguenti circostanze:
 - decesso dell'imprenditore
 - irreperibilità dell'imprenditore
 - mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi;
 - perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi all'esercizio dell'attività dichiarata;
- vista la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3585/C del 14 giugno 2005, per la quale la circostanza di mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi, di cui alla lettera c) dell'art. 2 del D.P.R. 23 luglio 2004 n.247, possa ritenersi idoneamente accertata in concomitanza del mancato pagamento del diritto annuale negli ultimi tre anni,



della chiusura della partita Iva e della mancata iscrizione negli ultimi tre anni di domande inerenti l'impresa;

- preso atto che l'Ufficio ha verificato, attraverso i sistemi informativi elaborati da Infocamere SCpA, un elenco di imprese individuali che hanno la partita Iva cessata e per le quali è stato rilevato il mancato pagamento del diritto annuale e la mancata iscrizione di domande inerenti l'impresa negli ultimi tre anni, seguendo le indicazioni date dal Ministero dello Sviluppo Economico per l'avvio del procedimento di cancellazione delle imprese individuali;
- visto l'art. 8 c. 3 della legge 241/1990 che stabilisce: "Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima";
- vista la legge n. 69 del 18.06.2009, che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti esclusivamente con la pubblicazione on line sul sito istituzionale, e preso atto che l'albo camerale è consultabile in un'apposita sezione del sito internet camerale;
- considerato che le imprese individuate sono state invitate a richiedere la cancellazione dal Registro Imprese o, nel caso in cui l'attività sia ancora in corso, a dimostrare l'effettività dell'esercizio attuale dell'impresa, mediante notificazione della comunicazione di avvio del procedimento sull'Albo Camerale on line per 30 giorni consecutivi, come da determina del Conservatore n. 79 del 22/07/2022;
- considerato che in seguito al mancato riscontro all'invito dell'Ufficio è stato compilato l'elenco delle imprese di cui è possibile ordinare la cancellazione dal Registro Imprese;
- considerato che il provvedimento finale può essere analogamente emanato "in via cumulativa" con provvedimento plurimo destinato alle imprese individuali indicate nell'elenco allegato;
- valutato che anche il provvedimento finale possa essere notificato mediante le modalità seguite per l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 8 c. 3 della Legge n. 241/1990;
- preso atto della proposta del responsabile di procedimento Dr.ssa Elena Monnecchi;

DETERMINA

- 1) la cancellazione d'ufficio ai sensi dell'art. 2 del DPR 247/2004 delle imprese individuali non più operative di cui all'elenco allegato;



- 2) che la cancellazione non abbia corso nei confronti delle imprese di cui all'elenco che, nelle more della notifica del provvedimento, abbiano chiesto la cancellazione dal Registro Imprese o dimostrato l'effettivo esercizio dell'impresa;
- 3) che la notificazione del presente provvedimento alle imprese avvenga mediante pubblicazione all'albo camerale on line per 15 giorni consecutivi.

Il presente provvedimento è impugnabile, ai sensi dell'art. 40 del DL 76/2020, mediante ricorso da presentare entro 15 giorni dalla notifica, al Giudice del Registro Imprese, presso la cancelleria di Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Arezzo.

Il Responsabile del Procedimento

D.ssa Elena Monnecchi

Il Conservatore

Dr. Mario Del Secco

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e s.m.i.)